

N. R.G. 9367/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO	PRESIDENTE
dr. Luca BOCCUNI	GIUDICE REL.
dr.ssa Lisa TORRESAN	GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa

DA

MARCON ALESSANDRO e MARCON ANDREA, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Barbara Da Lozzo e Erica Cettolin, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Conegliano, via Lamarmora n. 1, in forza di procura in atti;

ATTORI

CONTRO

HOTEL IRIS S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Jesolo (VE), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Emanuel Fogale e Riccardo Zamperin, con domicilio eletto presso il loro studio in Asolo (TV), viale E. Fermi n. 14, in forza di procura in atti;

CONVENUTA

E CONTRO

CURATORE SPECIALE di HOTEL IRIS S.R.L., avv.to Rizzardo Del Giudice che la rappresenta e difende, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Corso Del Popolo n. 34;

CONVENUTO

**CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:**



“In via preliminare, confermare la nomina del curatore speciale *ex art. 78 cpc* e dichiarare di non doversi pronunciare sulle eccezioni di incompetenza del Tribunale adito e di carenza di legittimazione in capo alla società convenuta, in quanto non riproposte o rinunciate. Nel merito, in via principalità, accertare e dichiarare la nullità o l’invalidità o l’inefficacia delle delibera di trasformazione delle società Hotel Iris srl di cui all’atto a rogito del notaio Michele Dal Maso del 7.8.2019 per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, annullare la suddetta delibera; ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante accerti la regolarità della trasformazione societaria in atti, condannare la società convenuta al risarcimento del danno derivatone agli attori, come in premesse indicato e nei termini che verranno ulteriormente precisati, danno da quantificarsi in corso di causa e in via equitativa occorrendo. Accertare e dichiarare la nullità, l’invalidità o l’inefficacia della delibera di adozione dello statuto di cui all’atto a rogito del notaio Michele Dal Maso del 7.8.2019, e per l’effetto annullare lo statuto per i motivi indicati in premessa; ovvero accertare e dichiarare la nullità delle modifiche ed integrazioni apportate allo statuto negli articoli in premessa e per i motivi ivi indicati e, per l’effetto, assegnare un termine per l’adozione di un nuovo testo che tenga conto delle ragioni di invalidità in giudizio fatte valere. In ogni caso, spese di lite interamente rifuse. In via istruttoria, come da verbale di data 21.9.2022”.

#### **CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA HOTEL IRIS:**

“In via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di competenza o giurisdizione del Tribunale di Venezia ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 dello statuto della società Hotel Iris srl. In via preliminare subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della società Hotel Iris srl e, per l’effetto, rigettarsi integralmente le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto. In via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare e della domanda preliminare subordinata, in ogni caso rigettarsi integralmente le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, spese e compenso professionale di causa interamente rifusi”.

#### **CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE:**

“Respingere le domande attoree. Con vittoria di spese e compenso professionale”.

### **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione del 9.9.2019, regolarmente notificato, Alessandro Marcon e Marcon Andrea, professandosi soci di Hotel Iris srl, unitamente a Marcon Alfio e Alberto, soci di



maggioranza, essendo originariamente l'impresa costituita in forma di società di persone, hanno lamentato che del tutto informalmente sarebbe pervenuta loro la notizia che Hotel Iris sarebbe stata trasformata in società a responsabilità limitata, tanto che dal registro delle imprese sarebbe risultata la delibera di trasformazione in data 7.8.2019 adottata dei ridetti soci maggioritari, contestualmente provvedendosi a modificare lo statuto sociale in violazione dei patti pregressi e contenuti nell'atto con cui in data 20.12.2006 l'allora socio Marcon Arnaldo avrebbe donato ai figli ed attori la totalità delle sue partecipazioni nella società in nome collettivo. In particolare, a detta di Marcon Andrea ed Alessandro, detti patti sociali avrebbero previsto che l'amministrazione ordinaria e la legale rappresentanza della società sarebbero dovute competere a tutti i soci in via disgiuntiva, mentre l'amministrazione straordinaria sarebbe dovuta competere a tutti i soci in via congiuntiva, mentre con il nuovo statuto, oltre ad essere modificato l'oggetto sociale, mediante il suo ampliamento relativo all'attività immobiliare, ove in precedenza l'impresa svolgeva attività di gestione alberghiera, sarebbe stata modificata anche la disciplina dell'amministrazione mediante costituzione di un amministratore unico, nominato nella persona di Marcon Alfio.

Essendo dette deliberazioni adottate a totale loro insaputa, gli attori hanno affermato la violazione degli obblighi informativi, predicando altresì l'abuso della regola della maggioranza da parte degli altri soci Marcon Alfio e Marcon Alberto che avrebbero provveduto all'approvazione della trasformazione e delle nuove regole statutarie con la delibera rammentata del 7.8.2019. Peraltro, in riferimento a queste ultime nuove regole statutarie, gli attori hanno evidenziato che le modifiche dello statuto, relative appunto all'oggetto sociale (art. 4) e agli artt. 3 (durata della società), 5 (capitale sociale, partecipazioni e finanziamenti), 6 (cessione delle partecipazioni), 7 (morte del socio), 8 (decisioni dei soci) e 14 (organo amministrativo), sarebbero intervenute quando la trasformazione della società non aveva perfezionato i suoi effetti, decorrenti con l'iscrizione della deliberazione presso il registro delle imprese, di modo che le nuove regole sociali avrebbero dovuto essere oggetto di volontà unanime da parte di tutti i soci, essendo l'impresa collettiva ancora sottoposta alla disciplina delle società di persone. Infine, gli attori, quanto alla nomina di Marcon Alfio quale amministratore unico della società, hanno affermato la nullità della relativa delibera, posto che l'art. 2479 cc, prevedrebbe che l'amministratore dovrebbe essere nominato dall'assemblea dei soci, non essendovi traccia alcuna di qualsivoglia adempimento relativo al meccanismo assembleare richiamato. Gli attori hanno concluso per la declaratoria di invalidità delle delibere rammentate e per la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni sopportati.

Hotel Iris srl si è costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice adito in ragione della clausola compromissoria prevista nello statuto sociale. Inoltre, Hotel



Iris srl ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'azione avversaria diretta a censurare la condotta assunta dai soci in sede di trasformazione dell'impresa collettiva in società di capitali. Nel merito, la convenuta ha affermato l'insussistenza dell'obbligo di informazione e convocazione invocato dagli attori con conseguente piena validità dell'atto di trasformazione progressiva posto in essere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500 *ter* cc, essendo invece ai soci accordato esclusivamente il diritto di recedere dalla società, aggiungendo che l'impugnazione della decisione di trasformazione sarebbe preclusa a mente dell'art. 2500 *bis* cc, considerato l'intervenuto adempimento pubblicitario previsto dall'art. 2500 ultimo comma cc. Quanto all'adozione del nuovo statuto, la convenuta ha evidenziato che essa sarebbe semplicemente e pedissequamente espressione della decisione di trasformare la società, non apportandosi alcuna modificazione non direttamente derivante dal nuovo tipo sociale, così concludendo per il rigetto delle pretese di controparte.

Con ordinanza di data 9.6.2021, il Collegio, ravvisando la sussistenza di conflitto di interesse, rilevante ai sensi dell'art. 78 cpc, in riferimento alla domanda di accertamento della invalidità della delibera relativa alla nomina a tempo indeterminato dell'amministratore unico, ha provveduto alla nomina di curatore speciale per la società convenuta, curatore che si è costituito in giudizio con comparsa di data 19.11.2021.

Segnatamente, il curatore speciale, pur rimettendosi alla decisione del Giudice circa l'eccepito difetto di competenza in ragione della sussistenza di clausola arbitrare, ha affermato l'insussistenza dei profili di illegittimità o invalidità della delibera di trasformazione progressiva di Hotel Iris snc in società a responsabilità limitata, nell'ambito del paradigma normativo di cui all'art. 2500 *ter* cc. In primo luogo, il curatore speciale ha affermato che i patti sociali che disciplinavano Hotel Iris snc, non conterrebbero alcun riferimento all'inderogabilità del principio, sancito dall'art. 2252 cc, in punto di modifica per consenso unanime del contratto sociale, con conseguente pacifica applicabilità del disposto dell'art. 2500 *ter* cc, ben potendosi provvedere alla trasformazione secondo la regola della maggioranza, computata secondo quota di partecipazione agli utili, così non potendosi sostenere l'invalidità della deliberazione di trasformazione per l'affermato difetto di convocazione degli attori. Inoltre, il curatore speciale ha evidenziato che l'invalidità predicata da Marcon Alessandro e Andrea sarebbe preclusa, a norma dell'art. 2500 *bis* comma 1 cc, una volta eseguita la pubblicità dell'atto di trasformazione, trasformazione iscritta presso il registro delle imprese in data 23.8.2019, per espressa allegazione dei medesimi attori, essendo stato notificato l'atto di citazione solo il successivo 13.9.2019. Quanto al residuo diritto dei soci dissenzienti ad ottenere il risarcimento del danno, il curatore speciale ha evidenziato che alcun pregiudizio potrebbe



derivare in caso di affermate violazioni del processo decisionale, mancando in ogni caso la prova del danno medesimo sopportato dagli attori.

Sulla domanda di accertamento della invalidità della delibera relativa all'approvazione del nuovo statuto in quanto adottata in data antecedente all'iscrizione della trasformazione presso il registro delle imprese, il curatore speciale ha evidenziato che la trasformazione a maggioranza della società di persone a società di capitali consentirebbe l'approvazione da parte della medesima maggioranza del nuovo testo dello statuto, anche mediante introduzione di clausole che non siano strettamente riprodotte di quelle recate nei patti sociali della società personale, ove invece legittime e consentite dal nuovo modello capitalistico, come nel caso di specie. Conseguentemente, essendo ben prevista nelle società a responsabilità limitata la possibilità di attribuire l'amministrazione della società anche ad uno solo dei soci, la relativa deliberazione sarebbe perfettamente valida ed efficace.

Preliminarmente, deve chiarirsi che il provvedimento collegiale di nomina del curatore speciale è stato adottato esclusivamente in riferimento al ravvisato conflitto di interesse tra l'attuale amministratore unico di Hotel Iris srl e la medesima società in punto impugnazione della decisione di nomina di Marcon Alfio all'organo gestorio, di modo che la società convenuta deve reputarsi regolarmente costituita ad opera del suo amministratore in riferimento alle ulteriori domande proposte in giudizio, ovvero in riferimento all'impugnazione della decisione di trasformazione progressiva della società e l'impugnazione delle nuove regole statutarie contestualmente adottate.

Quanto precisato consente di ritenere che, sebbene a seguito dell'ordinanza di nomina del curatore speciale, la società non ha più proposto difese per il tramite del proprio amministratore unico, in ogni caso, in riferimento alle domande evidenziate, la stessa è costituita in giudizio, non potendosi reputare abbandonate le eccezioni preliminari in rito rispetto alle quali, peraltro, lo stesso curatore speciale si è rimesso alla decisione del Tribunale.

Conseguentemente, l'eccezione di arbitrato sollevata da parte convenuta deve essere esaminata nella sua fondatezza.

Ebbene, l'art. 22 del nuovo statuto di Hotel Iris srl, adottato contestualmente alla decisione di trasformazione progressiva della società, prevede che "tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci nonché tra la società ed i soci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia nel cui territorio ha sede la società", dovendo l'arbitro procedere in via rituale e decidere secondo diritto.



Ora, gli attori, nel replicare a detta eccezione di incompetenza, hanno affermato che la clausola arbitrale non possa trovare applicazione in quanto, analogamente alle altre clausole statutarie adottate contestualmente alla trasformazione della società, sarebbe stata approvata quando l'*iter* di perfezionamento della trasformazione non si sarebbe perfezionato, mancando al momento l'iscrizione della decisione presso il registro delle imprese, cosicché l'introduzione della clausola in questione avrebbe dovuto essere oggetto di volontà unanime da parte di tutti i soci, essendo l'impresa collettiva ancora sottoposta alla disciplina delle società di persone.

Sempre in termini di fatto, deve notarsi che la clausola arbitrale prevista nel nuovo statuto della società ha in parte mutato la corrispondente disciplina già contenuta nei patti sociali di Hotel Iris snc come adottati a seguito della donazione di data 20.12.2006 delle partecipazioni in favore di Marcon Alessandro e Andrea, ove si prevede che la risoluzione delle controversie che insorgessero tra soci e società in dipendenza del contratto sociale, salvi i casi di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, debba essere deferita ad un arbitro amichevole compositore da nominarsi dal Presidente della camera di commercio di Venezia ovvero dal Presidente del Tribunale, applicandosi le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

Ciò premesso va osservato che l'art. 2500 *ter* cc, applicabile al caso della trasformazione progressiva, ossia della trasformazione della società di persone in società di capitali, prevede, salvo che sia previsto diversamente dal contratto sociale, che detta trasformazione sia decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno agli utili, in deroga al principio unanimistico di cui all'art. 2252 cc. Osservato che, l'art. 2500 *ter* cc trova applicazione anche in caso di società di persone costituite precedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina della trasformazione progressiva, come riconosciuto da maggioritaria giurisprudenza, il problema è quello di verificare se il principio maggioritario, derogante quello unanimistico proprio delle società di persone, riguardi solo la decisione di trasformazione ovvero anche ogni altra decisione relativa alle modifiche statutarie, distinguendosi tra dette modifiche quelle necessitate per adeguare il contratto sociale alle norme imperative che disciplinano il tipo sociale prescelto in sede di trasformazione e quelle non necessitate.

In termini generali, deve osservarsi che l'art. 2500 *ter* cc introduce una deroga rilevante all'art. 2252 cc, posto che consente ai consorti della società di persone, quale era Hotel Iris, e salvo che non sia diversamente previsto da diversa disposizione del contratto sociale, cosa che non è nel caso di specie, di provvedere alla trasformazione con decisione presa a maggioranza, benché la trasformazione rientri nel novero delle decisioni che introducono una indubbia modificazione del contratto sociale. Di detta deroga al principio generale non può che darsi applicazione restrittiva alla



sola ipotesi di decisione di trasformazione, non essendo consentito applicarsi il principio maggioritario anche per le modifiche statutarie che certamente non siano necessitate dal tipo societario prescelto. In tal senso ci si può adeguare all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui sarebbe in contrasto con la lettera della norma l'assunto secondo il quale la deroga al principio unanimistico dovrebbe comprendere ogni modifica statutaria occasionata dalla trasformazione, posto che, "se è vero che il potere di trasformare la società dà di regola il diritto a riscriverne lo statuto, deve a contrario ritenersi che, quando ad una determinata maggioranza sia stato dato il solo potere di decidere della trasformazione, detto potere non contempli anche quello di modificare le clausole statutarie del vecchio tipo compatibili con il nuovo" (Cass. n. 4388/2014).

In argomento deve essere anche chiarito che la regola posta dall'art. 2500 *bis* cc, a tutela della stabilità della decisione di trasformazione, secondo cui l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata eseguita la pubblicità costitutiva prevista dall'art. 2500 cc, deve analogamente trovare applicazione unicamente alla decisione di trasformazione e non alle eventuali decisioni contestuali, adottate quindi prima dell'efficacia della trasformazione medesima, di modificazione del contratto sociale. Anche in questo caso può aderirsi all'insegnamento della già citata pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui "la norma di cui all'art. 2500 *bis* cc costituisce eccezione alla regola della tutela reale, con la quale il legislatore (...) ha inteso tutelare il principio di effettività dell'organizzazione societaria, garantendo stabilità agli effetti degli atti deliberativi che su questa incidono". Argomenta la Suprema Corte che "costituendo eccezione alla regola, la norma deve essere interpretata in aderenza alla sua lettera ed alla sua *ratio*", dovendosi escludere che "l'iscrizione possa avere efficacia sanante di deliberazioni di modifiche statutarie che non sono rese necessarie dalla trasformazione, ma che sono da questa meramente occasionate", non ricorrendo, infatti, "alcuna esigenza di stabilizzazione degli effetti di tali modifiche, ininfluenti sull'organizzazione del nuovo tipo societario, con la conseguenza che esse non possono ritenersi comprese nella nozione di <<atto di trasformazione>> in senso stretto che l'art. 2500 *bis* cc contempla".

Calando detti principi ermeneutici nella questione della applicabilità della clausola arbitrale introdotta con la decisione presa a maggioranza in data 7.8.2019 all'art. 22 dello statuto di Hotel Iris srl, deve in primo luogo affermarsi che essa previsione statutaria non è in alcun modo necessitata in ragione della trasformazione, essendo essa ininfluente sull'organizzazione del nuovo tipo societario, con la conseguenza che essa non può in alcun modo reputarsi ricompresa nella nozione di <<atto di trasformazione>> che consentirebbe la sua introduzione, secondo il dettato dell'art. 2500 *ter* cc, con decisione presa a semplice maggioranza, dovendo la stessa essere adottata all'unanimità, a norma



dell'art. 2252 cc, non potendosi neppure affermare che la definitività della decisione di trasformazione possa, in tesi, precludere una declaratoria di invalidità di detta decisione modificativa dello statuto.

Come detto, nel caso di specie, la decisione adottata a maggioranza in data 7.8.2019 ha non introdotto *ex novo* una clausola arbitrale per le controversie tra soci e società, posto che analoga clausola era prevista nel contratto sociale di Hotel Iris snc, in forza delle modifiche apportate in data 22.12.2006, all'atto della donazione delle partecipazioni sociali agli odierni attori. Tuttavia, deve notarsi che la clausola arbitrale anteriore, del tutto valida in quanto disciplinata nel rispetto del D.Lgs. n. 5/2003, prevedeva un diverso criterio di designazione dell'arbitro unico da parte del Presidente della Camera di Commercio o del Presidente del Tribunale, oltre che il fatto che l'arbitrato fosse indicato come espressamente irrituale, dovendosi decidere secondo equità. L'art. 22 del nuovo statuto prevede diversamente che l'arbitro unico sia designato dal Presidente dell'ordine di Commercialisti ed Esperti Contabili, dovendosi decidere in via rituale e secondo diritto. Ora, le modifiche introdotte alla clausola, non essendo indifferente il criterio di nomina dell'arbitro e l'indicazione dell'arbitrato come irrituale voluti originariamente dai soci, avrebbero dovuto essere decise secondo principio unanimistico, di modo che la decisione di introduzione della nuova clausola statutaria di cui all'art. 22 non può considerarsi valida. Conseguentemente l'eccezione di arbitrato sollevata da parte convenuta, unicamente in riferimento all'applicazione del citato art. 22 del nuovo statuto di Hotel Iris srl, deve reputarsi destituita di fondamento, segnalandosi come non sia possibile da parte del Giudice valutare la sussistenza della propria competenza sulla scorta dell'art. 13 dell'atto costitutivo di Hotel Iris snc, come modificato in data 20.12.2006, essendo quella di arbitrato eccezione in senso proprio e stretto, delibabile unicamente sulla scorta di quanto espressamente allegato dalle parti.

Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Hotel Iris srl, va semplicemente rilevato che la impugnazione della decisione dei soci di maggioranza di Hotel Iris di trasformare la società di persone in società di capitali, nonché di modificare con il nuovo statuto l'originario contratto sociale, oltre che di nominare l'amministratore unico, vedono come contraddittoria la società, come in ogni altra fattispecie di impugnazione delle decisioni dei soci di maggioranza da parte dei soci che non abbiano prestato l'assenso, società che, in forza della trasformazione, non si estingue per dare vita a soggetto diverso, ma semplicemente è interessata ad una vicenda meramente evolutiva e modificativa.

Venendo al merito del giudizio, deve sicuramente essere respinta l'impugnazione della decisione dei soci di trasformazione di Hotel Iris in società a responsabilità limitata.




In argomento deve trovare applicazione il principio normativo già richiamato secondo cui, al fine di garantire la stabilità di siffatte decisioni, l'invalidità dell'atto di trasformazione in società capitalistica non può essere pronunciata, eseguita la pubblicità costitutiva di cui all'art. 2500 cc. Come già evidenziato, è pacifico in atti, oltre che provato mediante la produzione della relativa visura camerale (doc. n. 3 di fascicolo di parte convenuta), che l'atto di trasformazione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese in data 23.8.2019, con il conseguente effetto preclusivo di qualsivoglia declaratoria di invalidità. Peraltro, non può essere sottaciuto che il giudizio è incontestato sia stato introdotto, con atto di citazione del 9.9.2019, solo dopo lo stabilizzarsi degli effetti della decisione di trasformazione.

Preclusa ogni possibilità di declaratoria di invalidità, al socio rimane la sola tutela risarcitoria del danno subito in ragione della trasformazione, domanda introdotta dagli attori in via subordinata in caso di rigetto della pretesa demolitoria, ma delibabile sul presupposto che la decisione di trasformazione possa considerarsi invalidamente adottata. In definitiva, per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, i soci debbono dare contezza della invalidità della delibera, che pur non può essere pronunciata in ragione della preclusione prevista dall'art. 2500 *bis* cc, così come debbono dare contezza del danno subito a causa della trasformazione.

L'unica allegazione spesa da Marcon Alessandro e Andrea in punto risarcimento del danno è costituita dall'affermazione secondo cui l'immobile in proprietà della società sarebbe stato stimato nella perizia asseverata redatta ai fini della trasformazione in euro 2.400.000,00.=, mentre nella perizia di stima redatta da certo architetto Vallazza la valutazione ammonterebbe ad euro 3.250.000,00.= con danno pari alla differenza di euro 850.000,00.=.

Sulla scorta di questa scarna allegazione del danno, che non si comprende se esso sia pregiudizio subito dagli attori o dalla società, va subito osservato che in sede di trasformazione i soci hanno mantenuto le pregresse quote di partecipazione al capitale, mentre la perizia di stima prevista dall'art. 2500 *ter* comma 2 cc, ha la funzione di determinare la base a cui commisurare il capitale della società, potendo detto capitale essere commisurato a valore inferiore al patrimonio sociale oggetto di stima purché non inferiore al minimo di legge. Ora, tenuto conto che, a seguito della trasformazione di Hotel Iris i soci impugnanti hanno mantenuto inalterate le quote pregresse, non si vede come la differenza contabile di valore patrimoniale del cespite immobiliare possa incidere sul valore di realizzo delle partecipazioni sociali, ove detti soci intendessero cedere le stesse secondo libera contrattazione, ovvero nel rispetto del diritto di prelazione statutario, ove si fa riferimento - in caso di disaccordo sul corrispettivo - a stima operata secondo il valore, non





necessariamente contabile, dei beni posseduti dalla società, ovvero nell'ipotesi in cui i medesimi decidessero di esercitare il recesso dalla società o ne fossero esclusi, posto che la relativa stima sarebbe determinata secondo valore di mercato, ai sensi dell'art. 2473 cc.

Peraltro, gli attori hanno allegato che la sottostima del valore patrimoniale dell'immobile in proprietà della società comporterebbe il pregiudizio derivante dal fatto che detto compendio sarebbe oggetto di ipoteca costituita in favore di istituto bancario, creditore in base ad obbligazione contratta quanto Hotel Iris era società di persone, con conseguente obbligazione personale dei soci, cosicché la sottostima esporrebbe i soci medesimi all'aggressione del loro patrimonio personale ove la società fosse inadempiente. Appare evidente che quanto allegato, in primo luogo, descrive un pregiudizio che non può reputarsi attuale, non risultando in alcun modo che gli attori abbiano subito aggressione del loro patrimonio personale da parte della banca in favore della quale sarebbe costituita l'ipoteca sull'immobile, ovvero da qualsivoglia altro creditore pregresso. In ogni caso, non è consentito opinare che l'affermato ipotetico pregiudizio sia conseguenza della decisione di trasformazione, posto che ancora una volta il valore di realizzo dell'immobile, ove dovesse essere oggetto di espropriazione a carico della società, non dipenderebbe dalla ridetta trasformazione.

In definitiva, la domanda di risarcimento del danno, per come allegata, deve essere rigettata.

Per quanto già detto, diverse sono le considerazioni relative alla impugnazione della decisione relativa all'adozione del nuovo statuto. In questo caso, rammentando la giurisprudenza di legittimità già richiamata, l'iscrizione al registro delle imprese può avere efficacia sanante per le deliberazioni di modifiche statutarie che sono rese necessarie dalla trasformazione, ma non per quelle che sono da questa meramente occasionate, non ricorrendo per queste ultime alcuna esigenza di stabilizzazione degli effetti, essendo esse ininfluenti sull'organizzazione del nuovo tipo societario. Inoltre, una volta esclusa l'efficacia sanante dell'iscrizione al registro imprese, la modifica statutaria non coesenziale e necessaria per il tipo societario prescelto non potrà neppure subire, a norma dell'art. 2500 *ter* cc, la deroga al principio unanimitario previsto dall'art. 2252 cc.

Così, appare necessario esaminare il contenuto delle singole clausole così come modificate a maggioranza per verificare la fondatezza della domanda attorea.

In primo luogo, è impugnata la decisione relativa alla modificazione della durata della società, posto che il nuovo statuto di Hotel Iris srl prevede al suo art. 3 il termine della società al 31.12.2050, mentre il contratto sociale originario, come a sua volta riformato in occasione della donazione delle partecipazioni agli attori, prevedeva la durata fino al 31.12.2030, salva proroga tacita di anno in anno in difetto disdetta. Appare ovvio osservare che la modifica della durata della società non può in alcun modo reputarsi coesenziale alla nuova forma societaria adottata con la



delibera di trasformazione, ben potendo detta clausola statutaria del vecchio tipo ritenersi compatibile con il nuovo.

Come accennato, è impugnata la delibera che ha modificato l'oggetto sociale, posto che con il nuovo art. 4 dello statuto di Hotel Iris si prevede l'ampliamento dell'attività in ambito immobiliare ed edilizio, mentre l'oggetto previsto nel contratto sociale originario sarebbe stato limitato alla conduzione e gestione di alberghi, locande, ristoranti, bar, locali di ritrovo e di svago ed in genere tutto ciò che avesse attinenza con le attività turistico - alberghiere. Anche in questo caso la clausola statutaria originaria può reputarsi compatibile con il nuovo tipo societario, di modo che l'ampliamento dell'oggetto sociale non trova giustificazione nella necessità di adeguare lo statuto sociale al nuovo tipo societario adottato con la trasformazione.

Quanto all'impugnazione della decisione di modificare la disciplina del capitale sociale, delle partecipazioni e dei finanziamenti, gli attori lamentano che, con l'attuale art. 5 dello statuto, "gli aumenti in conto capitale, prima riservati a decisione assembleare, sono ora riservati a richiesta dell'organo gestorio amministrativo". La disciplina pregressa, risultante dalle modifiche del contratto sociale di data 20.12.2006, prevedeva in tema che il capitale di Hotel Iris fosse di euro 15.493,71.=; che esso fosse suddiviso per euro 5.164,57.= a Marcon Alberto; per pari importo a Marcon Alfio; per euro 2.582,29.= a Marcon Alessandro; per pari importo a Marcon Andrea. Da questo punto di vista il nuovo testo dello statuto di Hotel Iris srl in nulla muta. Quanto ai versamenti in conto capitale ovvero ai finanziamenti soci, il nuovo statuto prevede che i soci possano provvedere al relativo versamento, su richiesta dell'organo gestorio, mentre la precedente disciplina prevedeva che i soci potessero finanziare la società in ragione delle esigenze di questa. Ora, anche in riferimento a detto aspetto della disciplina statutaria può dirsi che il nuovo statuto non introduca innovazione rispetto alla precedente disciplina contrattuale posto che anche ora, nonostante la richiesta dell'organo amministrativo, i soci non sono obbligati a finanziare la società, come è ovvio nella disciplina delle società di capitali, così come non erano obbligati al finanziamento nella pregressa disciplina del contratto sociale, non essendo neppure previsto, contrariamente a quanto affermato dagli attori, che gli aumenti in conto capitale fossero riservati a decisione assembleare.

Quanto all'impugnazione della decisione di modificazione della disciplina relativa alla cessione delle partecipazioni, gli attori lamentano che l'art. 6 del nuovo statuto di Hotel Iris srl prevederebbe la libera trasferibilità per atto tra vivi, salvo il rispetto del diritto di prelazione, mentre il contratto sociale originariamente avrebbe previsto il necessario consenso della maggioranza dei soci. L'art. 10 del contratto di società in nome collettivo disponeva che le quote potessero essere cedute liberamente con effetto verso la società solo con il consenso della maggioranza degli altri



soci, salva comunque la prelazione in caso di alienazione della quota a terzi. In altre parole, l'originario contratto sociale, analogamente a quanto previsto dall'art. 6 del nuovo statuto ed in deroga a quanto previsto dall'art. 2252 cc, prevedeva la libera trasferibilità delle partecipazioni del socio anche in favore di terzi, salvo il diritto di prelazione, introducendo, tuttavia, una clausola di gradimento da parte della maggioranza degli altri soci, posto che, in difetto di loro consenso, il trasferimento a terzi non sarebbe stato opponibile alla società, pur se valido ed efficace tra le parti. Ora, la clausola di gradimento già prevista nell'originario contratto sociale risulta del tutto compatibile con la disciplina delle società a responsabilità limitata, visto il tenore dell'art. 2469 cc, di modo che la modifica statutaria presa con la decisione del 7.8.2019 che il gradimento ha soppresso non può reputarsi necessitata dal tipo sociale prescelto.

Come detto, Marcon Alessandro e Andrea impugnano la decisione dei soci di maggioranza di data 7.8.2019 anche nella parte in cui ha modificato la disciplina relativa alle decisioni dei soci e di cui all'art. 8 del nuovo statuto di Hotel Iris srl. Nell'originario contratto sociale non si prevedeva alcuna regolamentazione pattizia delle decisioni dei soci, trovando applicazione la disciplina normativa che, nella sostanza, richiede l'intervento della volontà dei soci unicamente in riferimento alle modifiche del contratto sociale, ivi compresa la decisione di scioglimento della società di persone. Diversamente, per le società di capitali e per le società a responsabilità limitata, sussistendo materie riservate alla decisione dei soci e vigendo per esse il principio maggioritario, anche in riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, secondo quanto previsto dall'art. 2479 cc e dalle altre disposizioni normative in materia. Conseguentemente che la decisione dei soci di maggioranza con cui è stato introdotto l'art. 8 dello statuto di Hotel Iris srl appare necessitata in ragione del tipo sociale prescelto. In effetti, il citato art. 8 prevede che "le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. Nei casi previsti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta e sulla base di consenso espresso per iscritto", non potendosi predicare l'invalidità invocata, atteso che l'iscrizione al registro delle imprese, già rammentata ha avuto efficacia sanante per la deliberazione di modifica statutaria in questione, resa necessaria dalla trasformazione, ricorrendo l'esigenza di stabilizzazione dei suoi effetti in quanto certamente influente sull'organizzazione del nuovo tipo societario. Peraltro, come già accennato, detta modificazione statutaria, reputandosi coesistente e necessaria per il tipo societario prescelto, subisce, a norma dell'art. 2500 *ter* cc, la deroga al principio unanimistico previsto dall'art. 2252 cc.

Infine, gli attori censurano la decisione dei soci di maggioranza relativa alla disciplina introdotta con l'art. 14 dello statuto di Hotel Iris srl in tema di organo amministrativo. La norma



statutaria in questione regola la costituzione dell'organo amministrativo, prevedendo alternativamente la possibilità dell'amministratore unico, di un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, operanti con modalità collegiale, nonché la possibilità di due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto determinato all'atto di nomina. L'art. 14 prevede, inoltre, che gli amministratori possano essere nominati anche tra soggetti terzi e non necessariamente tra i soci. Diversamente, il contratto di società di Hotel Iris snc, come modificato in occasione della donazione delle partecipazioni in favore di Marcon Alessandro e Andrea, prevedeva l'amministrazione ordinaria in capo a tutti i soci in via disgiuntiva, mentre per l'amministrazione straordinaria si prevedeva la spettanza in via congiuntiva in capo ai soci medesimi.

In argomento va notato che l'art. 2475 cc, prevede espressamente, per le società a responsabilità limitata, la possibilità che l'amministrazione sia affidata a più persone, anche soci, in modo congiunto o disgiunto, dando applicazione in detta ipotesi agli artt. 2257 e 2258 cc, regolanti appunto l'amministrazione congiuntiva e disgiuntiva nelle società di persone ed a cui l'atto costitutivo di Hotel Iris, come modificato in data 20.12.2006, faceva evidentemente riferimento. Conseguentemente, la nuova disciplina introdotta con lo statuto di Hotel Iris srl non può dirsi necessitata del tipo sociale prescelto di modo che la decisione oggetto di impugnazione non può dirsi sanata dall'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto di trasformazione, neppure adottabile in deroga al principio unanimistico di cui all'art. 2252 cc.

L'invalidità della decisione in punto determina, come conseguenza, l'invalidità della stessa decisione relativa alla nomina ad amministratore unico di Marcon Alfio.

L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione parziale, nella misura di due terzi, delle spese di lite, considerato l'accoglimento di solo alcune delle pretese attoree, dovendosi condannare la convenuta Hotel Iris srl, pur soccombente, alla rifusione della residua frazione.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando e rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1. dichiara l'invalidità della decisione presa in data 7.8.2019 dai soci di maggioranza di Hotel Iris srl con cui sono stati approvati l'art. 3 del nuovo statuto sociale in punto durata della società; l'art. 4 in punto ampliamento dell'oggetto sociale all'attività in ambito immobiliare ed edilizio;



l'art. 6 in punto trasferibilità delle partecipazioni senza gradimento espresso dalla maggioranza degli altri soci; l'art. 14 commi 1, 2 e 3;

2. annulla la decisione presa in data 7.8.2019 con cui i soci di maggioranza di Hotel Iris srl hanno nominato amministratore unico Alfio Marcon;
3. compensa per la quota di due terzi le spese di lite;
4. condanna la convenuta Hotel Iris srl a pagare in favore degli attori la residua frazione delle spese di lite che si liquida in euro 4.216,67.= per compensi professionali ed euro 181,67.= per esborsi, oltre accessori di legge.

Venezia, 21 dicembre 2022

Il Presidente  
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.  
Dr. Luca Boccuni

